



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 8 del 21/02/2018

Classifica: 004.03

(6859277)

Oggetto **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA

Presiede: **BARNINI BRENDA**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **21 Febbraio 2018** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in Sala Quattro Stagioni,
Palazzo Medici Riccardi, Firenze

Sono presenti i Sigg.ri:

BARNINI BRENDA	MONGATTI GIAMPIERO
BASSI ANGELO	PAOLIERI FRANCESCA
CECCARELLI ANDREA	PESCINI MASSIMILIANO
FALLANI SANDRO	SEMPLICI MARCO
FOSSI EMILIANO	
MANNI ALESSANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA BIAGIOLI ALESSIO CARPINI ENRICO COLLESEI STEFANIA FALORNI ALESSIO LAURIA DOMENICO ANTONIO NARDELLA DARIO PALANTI MATTEO RAVONI ANNA

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta della vice sindaco Brenda Barnini

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'articolo 117 della vigente Costituzione che sancisce l'autonoma potestà regolamentare degli Enti locali nella materia tributaria "I Comuni e le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite";

Visto l'articolo 119 della vigente Costituzione che così recita: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa";

Visti gli articoli 7 e 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplinano la materia dei regolamenti provinciali e la competenza in materia dei consigli degli enti locali, ai quali è affidato anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 18/02/2008;

Visti i seguenti articoli del suddetto Regolamento delle Entrate:

- art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO;
- art. 11 – DILAZIONI DI PAGAMENTO;
- art. 15 – COMPETENZE IN MATERIA DI ATTI DI ACCERTAMENTO ED ATTI DI CONTESTAZIONE E DI IRROGAZIONE DI SANZIONI;
- art. 22 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE;
- art. 29 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO;

Ritenuto opportuno:

1) per maggiore chiarezza sostituire il periodo dell'**art. 1** comma 1 lett. A) con il seguente:

"Per particolari entrate o procedure possono essere redatti regolamenti specifici."

2) estendere la durata massima della rateizzazione anche alla luce delle modifiche intervenute in materia nel caso di iscrizione a ruolo (D.L. 69/2013 art.52) e disciplinare puntualmente la procedura di concessione delle dilazioni di pagamento, modificando l'**art. 11** sopraccitato nel seguente modo:

“Articolo 11 - Dilazioni e rateizzazioni

1. Possono essere concesse su istanza del *debitore* - e fatto salvo quanto *eventualmente* previsto nei regolamenti specifici delle singole entrate - prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni e *rateizzazioni* di pagamenti dovuti:

- sia per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13/4/1999, n. 112);
- sia per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.

2. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni e *rateizzazioni* di pagamento del contribuente è il responsabile delle singole entrate.

3. La dilazione o *rateizzazione* può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b) *prestazione di polizza fideiussoria o di altra idonea garanzia per debiti superiori € 10.000,00;*
- c) *durata massima di 6 anni (72 mesi);*
- d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- e) *decadenza dal beneficio del termine* nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

4. *In riferimento all'entità del debito ed in relazione ad esigenze e situazioni tali da determinare particolari difficoltà per il debitore di provvedere al pagamento, potrà essere valutata anche la rateizzazione per un periodo superiore a 6 anni, fino ad un massimo di 10 anni (120 mesi). In tal caso la valutazione dell'istanza verrà rimessa al Consiglio Metropolitan.*

5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla *Città Metropolitana.*”;

3) modificare l'**art. 15** aggiungendo il comma 3 così formulato, visto l'art. 7 del D.Lgs. 472/1997 comma 3 così come modificato dal D.Lgs. 158/2015 che dispone: “Salvo quanto previsto al comma 4,

la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”:

“In caso di recidiva, prevista dall’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 472/97 la sanzione è aumentata della metà”;

4) sostituire l’**art. 22**, alla luce del D.Lgs. 156/2015 che ha ridisciplinato l’istituto dell’interpello, con il seguente:

“Art. 22 – Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello è disciplinato dagli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Città Metropolitana in sede di controllo.

3. L’interpello deve essere presentato per iscritto al Responsabile dell’entrata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall’art. 3 del D.Lgs. 156/2015. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all’art. 5 del D.Lgs.156/2015.

5. La Città Metropolitana fornisce risposta, scritta e motivata, al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 11 della L. 212/2000 a seconda della tipologia di interpello.

6. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.

7. Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.”

5) a seguito de D.Lgs. 156/2015 che riordina la disciplina della conciliazione giudiziale mediante riformulazione dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 e l’aggiunta dei commi 48-bis e 48-ter, modificare l’**art. 29** commi 2, 4, 5 e 6 come segue:

“2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale *tributaria e non oltre la prima udienza*.”

4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:

- dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto i ricorsi);
- dalla parte resistente (Città Metropolitana);
- *dalla stessa Commissione provinciale tributaria in udienza;*

5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dagli articoli 48, *48-bis e 48-ter* del D.lgs 31/12/1992, n. 546 e sue modificazioni e integrazioni.

6. Gli avvocati del Servizio Avvocatura, che nell’ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Città Metropolitana, su parere del Responsabile dell’entrata, come definito all’art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l’accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato art. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/92.”

Visto il D.Lgs. 156/2015 che ha riscritto l’art. 17-bis al D.Lgs. 546/1992 – Il reclamo e la mediazione – introdotto dall’art. 39 comma 9 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111;

Visto, inoltre, l’art. 10 del D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

Ritenuto, pertanto, opportuno aggiungere il seguente articolo al Regolamento delle Entrate:

“Art. 30 – Reclamo - Mediazione tributaria

1. Alle controversie relative alle entrate tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 (riferibili al solo tributo o canone) il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa ai sensi dell’art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche intervenute.

2. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

5. *Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal Responsabile dell'Entrata in qualità di mediatore.*

6. *Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992."*

Ritenuto, inoltre, opportuno modificare il testo del Regolamento Generale delle Entrate sostituendo il termine "Provincia" con "Città Metropolitana" e "provinciale" con "metropolitano/a" o "dell'Ente" come meglio specificato nell'allegato;

Ritenuto, infine, necessario apportare anche le seguenti modifiche:

- eliminare il comma 4 dell'art. 2 che dispone:

"Alla Giunta Provinciale compete ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione la deliberazione delle:

- *aliquote,*
- *tariffe,*
- *prezzi.*

nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti specifici."

- sostituire all'art. 21 "Consiglio Metropolitan" anziché "Giunta".

Visto l'art. 27 comma 8 della L.448/2001- Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che recita quanto segue: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale all'Irpef e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il DM 29/11/2017 di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 28 febbraio;

Rilevato che la Conferenza Stato-Città ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio;

Appurato che, per quanto sopra le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate entrano in vigore dal 1 gennaio 2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, il testo aggiornato del Regolamento Generale delle Entrate (**Allegato 1**) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI COMUNICARE** il presente atto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, al Ministero delle Finanze.
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	10	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	10	Maggioranza richiesta: 6
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	10	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	10	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	10	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	10	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL VICE SINDACO

(Brenda Barnini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”.